



Numero registro generale 6894/2024

Numero sezionale 1913/2026

Numero di raccolta generale 19180/2026

Data pubblicazione 11/06/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

NOTIFICA CARTELLA

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere Rel.
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere

Ad. 27/5/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6894/2024 R.G. proposto da:

██████████ con avv. ██████████

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale
rappresentante, con sede in Roma;

- resistente-

PROVINCIA DI SALERNO, in persona del presidente pro tempore, con
avv. ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1146/2023 della Corte d'appello di Salerno,
pubblicata il 22 settembre 2023;

udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisette
maggio 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.

FATTI DI CAUSA



1. ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ si opponeva all'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia della Riscossione il 30 agosto 2019, avente ad oggetto il pagamento di debito portato in cartella emessa a fronte di precedente ordinanza-ingiunzione spiccata nei suoi confronti dalla Provincia di Salerno, deducendo la prescrizione quinquennale del relativo credito.

L'adito Tribunale respingeva l'opposizione osservando che l'eccepita prescrizione era insussistente, dal momento che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata il 25 novembre 2014.

La ■■■■■ proponeva così gravame, che però la Corte d'appello di Salerno respingeva osservando che, in effetti, la cartella in oggetto era stata notificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73, avendo l'agente notificatore provveduto ad affiggere l'avviso di deposito presso l'albo della Casa comunale. Invero, sempre secondo il giudice d'appello, la notificazione in parola poteva essere eseguita nelle descritte forme allorché, al momento dell'accesso dell'agente notificatore, fosse ignoto il nuovo indirizzo per circostanze non addebitabili all'ente impositore o riscossore, ad esempio per inottemperanza da parte del contribuente degli oneri in ordine al mutamento anagrafico. L'ufficiale giudiziario, od il messo notificatore, erano certo tenuti alle ricerche, ma nella specie emergeva *per tabulas* che, dopo aver verificato mediante visura anagrafica richiesta dall'agente, in data primo ottobre 2014, che alla data del 15 ottobre di quell'anno l'indirizzo di residenza della ■■■■■ non era mutato, e dopo aver effettuato un ulteriore tentativo di notifica in data 13 novembre 2014, venivano poste in essere le formalità sopra indicate e prescritte dal citato art. 60, d.p.r. n. 600/73.

Dalla regolarità della notifica derivava, quindi, l'efficace interruzione del termine per l'eccepita prescrizione quinquennale e, dunque, il rigetto dell'appello.



Ricorre quindi la ██████ in cassazione affidandosi a due motivi, mentre la Provincia di Salerno resiste a mezzo di controricorso. L'Agenzia della Riscossione si è limitata a depositare un atto con lo scopo di partecipare all'eventuale udienza, ma non un tempestivo e rituale controricorso.

La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73.

A parere della ricorrente, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la semplice annotazione nell'avviso di ricevimento della dizione "recapito infruttuoso si richiede visura" giustificasse il ricorso alla procedura della notifica in caso di irreperibilità assoluta, di cui alla norma che si assume conseguentemente violata.

In particolare, l'indicata annotazione era insufficiente, e del resto la relativa ricerca non risultava essere mai stata effettuata, anche perché, altrimenti, si sarebbe appreso che la ricorrente da ben quattro anni si era trasferita ad altro indirizzo nell'ambito, però, dello stesso comune.

1.1. Il motivo è fondato.

Va preliminarmente chiarito che ove un atto, potenzialmente interruttivo della prescrizione, sia notificato invalidamente, attraverso una modalità che non consente di verificare che lo stesso sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, lo stesso non riveste alcuna efficacia ai fini dell'interruzione della prescrizione (Cass. n. 18485/18). Piuttosto, l'efficacia interruttiva potrebbe essere ricollegata, ma con effetto *ex nunc*, alla successiva sanatoria della nullità medesima operata dallo stesso debitore, o per il tramite del rinnovo della notificazione.



Ciò chiarito, va subito specificato che nel presente caso la notifica avvenne nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73 (disposizione espressamente richiamata, per la notifica delle cartelle, dall'art. 26, commi quarto e sesto, d.p.r. n. 602/73), che costituisce una forma di notificazione semplificata, prevista per l'ipotesi dell'irreperibilità assoluta, forma che prevede appunto l'affissione dell'avviso nell'albo del comune.

Orbene, questa Corte ha stabilito che "in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato" (Cass. n. 781/25; Cass. n. 14658/24), o queste devono comunque risultare dal contesto della relata di notificazione.

Orbene, come riportato più sopra, nell'avviso di ricevimento è stato riportato solo che era stata richiesta una "visura", da intendersi probabilmente una richiesta di certificazione anagrafica, del cui reperimento e consultazione non si ha traccia.

L'assenza di tale fondamentale elemento, che non ammette equipollenti, occorrendo invariabilmente l'attestazione delle ricerche effettuate, preclude il perfezionamento della notifica nelle forme utilizzate.

È senz'altro vero che nessuna disposizione stabilisce in cosa debbano consistere siffatte ricerche, ma obiettivamente dalla relata (e dagli atti che la compongono, incluso l'avviso di ricevimento) deve evincersi in maniera chiara l'effettivo espletamento delle stesse (Cass. n. 21522/22), mentre nella specie emerge solo una "richiesta" senza indicazione del relativo esito.

Dunque, mancano attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, in ordine alle ricerche svolte, che avrebbero potuto essere impugnate mediante querela di falso, il che priva di legittimità il medesimo processo semplificato di notificazione, avente, appunto, come presupposto lo



svolgimento delle ricerche anzidette, che condizionano l'effetto dell'equiparazione della fattispecie notificatoria contemplata dalla disposizione in esame (caratterizzata, come si nota, da adempimenti formali e in particolare dall'affissione presso la casa comunale dell'avviso) all'effettivo ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, con i premessi effetti in ordine alla sua inidoneità all'effetto interruttivo della prescrizione.

Il fatto, poi, che il giudice del merito abbia accertato che l'agente notificatore abbia "verificato, mediante visura anagrafica richiesta l'1 ottobre 2014, che, alla data del 15 ottobre 2014, tale indirizzo non era mutato", in nulla incide su quanto precede, posto che - come sopra precisato - l'attestazione delle ricerche costituisce un requisito formale di validità della notifica, assente il quale (ed anche se poi in fatto l'agente abbia svolto delle ricerche, però appunto non attestate) la notifica è irrimediabilmente nulla (Cass. n. 22117/25; Cass. n. 781/25; Cass. n. 14658/24).

Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto

"In tema di notifica a soggetto risultante irreperibile nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73, l'attestazione della concreta effettuazione delle ricerche e del loro esito costituisce requisito formale per la validità della notificazione, senza che rilevi a tal fine l'effettuazione delle stesse in assenza di siffatta attestazione".

1.2. La fondatezza del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice d'appello, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, tenendo conto della carenza di qualsiasi rituale attività difensiva qui svolta da parte dell'Avvocatura erariale.

P. Q. M.

La Corte, accolto il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno che, in



diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il ventisette maggio 2026.

Il Presidente
(Franco De Stefano)

